



COMMISSARIO DE
PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA DERIVANTE
DAGLI EVENTI METERELOGICI CHE HANNO COLPITO
IL TERRITORIO DELLA REGIONE BASILICATA
NEL PERIODO DAL 18 FEBBRAIO AL 1 MARZO 2011

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3984 del 25.11.2011 (G.U. n. 281 del 02.12.2011)

ORDINANZA N. 01

OGGETTO *O.P.C.M. n. 3984 del 25.11.2011. Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi metereologici che hanno colpito il territorio della Regione Basilicata nel periodo dal 18 febbraio al 1 marzo 2011 - NOMINA DEL SOGGETTO ATTUATORE CON FUNZIONI VICARIE.*

IL COMMISSARIO DELEGATO

Premesso che con Ordinanza n. 3984 del 25.11.2011, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 281 del 02.12.2011, il Presidente del Consiglio dei Ministri, di intesa con la Regione Basilicata, ha nominato il Presidente della Regione Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi indicati in oggetto;

Atteso che l'art. 1, comma 1, dell'O.P.C.M., stabilisce che il Commissario delegato può avvalersi di soggetti attuatori dallo stesso nominati, di cui uno con funzioni vicarie, che agiscono sulla base di specifiche direttive e indicazioni impartite;

Ritenuto di individuare, quale soggetto attuatore con funzioni vicarie, la sig.ra Rosa Gentile, Assessore Regionale alle Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità;

DISPONE

Articolo 1

La sig.ra Rosa Gentile, Assessore Regionale alle Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità, è nominata soggetto attuatore con funzioni vicarie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3984 del 25.11.2011, di seguito indicata per brevità O.P.C.M..

Articolo 2

Il soggetto attuatore con funzioni vicarie è delegato alla sottoscrizione degli atti e dei provvedimenti necessari all'attuazione delle iniziative sopraindicate, in caso di assenza o impedimento del Commissario delegato, provvedendo, in tali circostanze, a trasmettere detti provvedimenti alla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, lettera c bis della legge 14.01.1994 n. 20, come modificata dall'art. 2 del D.L. 29.12.2010 n. 225, convertito con modificazioni con la Legge 26.02.2011 n. 10.

REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA BASILICATA - POTENZA

addi 29 DIC. 2011

Reg. n. 1 Foglio n. 2

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE
Dott. Giuseppe TETI



**COMMISSARIO DELEGATO
PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA DERIVANTE
DAGLI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO COLPITO
IL TERRITORIO DELLA REGIONE BASILICATA
NEL PERIODO DAL 18 FEBBRAIO AL 1 MARZO 2011**

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3984 del 25.11.2011 (G.U. n. 281 del 02.12.2011)

Articolo 3

Il soggetto attuatore con funzioni vicarie è preposto all'adozione di tutte le iniziative e gli interventi necessari al superamento dell'emergenza, di cui alla predetta O.P.C.M., con particolare riferimento al coordinamento generale delle azioni, alla predisposizione del Piano degli interventi previsto dall'art. 1, comma 3, dell'O.P.C.M. (entro 45 giorni della data di pubblicazione della stessa), nonché alla predisposizione del crono programma delle attività previste nel Piano di cui all'art. 9, comma 1, della citata O.P.C.M. (entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della medesima).

Articolo 4

Le funzioni e le attività del soggetto attuatore con funzioni vicarie sono svolte a titolo gratuito, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, dell'O.P.C.M..

Articolo 5

Il soggetto attuatore con funzioni vicarie, per gli adempimenti di propria competenza, può avvalersi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, dell'O.P.C.M., della collaborazione delle strutture della Regione Basilicata, degli Enti territoriali e non territoriali, nonché delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 6

Il soggetto attuatore con funzioni vicarie agisce sulla base delle direttive ed indicazioni impartite, ed in particolare, opera secondo criteri di celerità, imparzialità, economicità, efficacia e trasparenza.

Articolo 7

Il soggetto attuatore con funzioni vicarie è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.10.2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle disposizioni normative indicate nell'art. 4 dell'O.P.C.M.

Articolo 8

Il presente provvedimento è trasmesso alla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, lettera c bis della legge 14.01.1994 n. 20, come modificata dall'art. 2 del D.L. 29.12.2010 n. 225, convertito con modificazioni con la Legge 26.02.2011 n. 10.

Articolo 9

La presente Ordinanza Commissariale è trasmessa al soggetto attuatore con funzioni vicarie, di cui al precedente articolo 1, ed è pubblicata in forma integrale sul sito istituzionale della Regione Basilicata nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Potenza, 16 DIC. 2011

IL COMMISSARIO DELEGATO
PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA
Dott. Vito De Filippo